

**DELIBERAZIONE 14 GIUGNO 2018**

**336/2018/R/GAS**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA APPLICABILE AI SERVIZI DI ULTIMA ISTANZA NEL SETTORE DEL GAS NATURALE**

**AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1023<sup>a</sup> riunione del 14 giugno 2018

- Premesso che l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239/04 (di seguito: legge 239/04);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00 (di seguito: decreto legislativo 164/00), come successivamente modificato e integrato;
- la legge 4 giugno 2010, n. 96;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 pubblicata in G.U. 189 del 14 agosto 2017, entrata in vigore il successivo 29 agosto, ed in particolare articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 15 maggio 2018 (di seguito: decreto ministeriale 15 maggio 2018);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, 138/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 99/11);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/gas;

- la deliberazione dell’Autorità 6 giugno 2013, 241/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2013, 533/2013/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 27 febbraio 2014, 84/2014/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2016, 465/2016/R/gas;
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG);
- il vigente Testo integrato morosità gas di seguito (TIMG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale (*settlement*) (TISg).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 22 del decreto legislativo 164/00 prevede che con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministero), anche in base a quanto stabilito all’articolo 30, commi 5 e 8, della legge 99/09, siano individuati e aggiornati i criteri e le modalità per la fornitura di gas naturale nell’ambito del servizio di ultima istanza, a condizioni che incentivino la ricerca di un nuovo fornitore sul mercato, per tutti i clienti civili e i clienti non civili con consumi pari o inferiori a 50.000 metri cubi all’anno, nonché per le utenze relative ad attività di servizio pubblico e nelle aree geografiche nelle quali non si è ancora sviluppato un mercato concorrenziale nell’offerta di gas naturale, ai sensi dell’articolo 1, comma 46, della legge 239/04;
- la legge 124/17 prevede, tra l’altro, per i settori dell’energia elettrica e del gas naturale la cessazione, a decorrere dall’1 luglio 2019, della disciplina transitoria dei prezzi, disponendo in tal modo il superamento della c.d. tutela di prezzo;
- con il decreto ministeriale 15 maggio 2018 sono stati definiti gli indirizzi all’Autorità per l’individuazione dei criteri e delle modalità di fornitura di gas naturale con riferimento al servizio di fornitura di ultima istanza, stabilendo indirizzi in tema di: (i) ambito di applicazione del servizio, (ii) individuazione delle aree geografiche per lo svolgimento del servizio, (iii) durata del servizio medesimo e (iv) selezione del fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI);
- il decreto ministeriale 15 maggio 2018, inoltre, prevede che la procedura per la selezione del FUI si debba concludere in tempo utile affinché la fornitura nell’ambito del medesimo servizio sia operativa a partire dall’1 ottobre 2018;
- per far fronte ai casi di impossibilità di attivazione del FUI e garantire il bilanciamento dei prelievi diretti, l’Autorità, con la deliberazione ARG/gas 99/11, ha istituito e disciplinato il servizio di *default* sulle reti di distribuzione del gas naturale (di seguito: SdD Distribuzione), intestandone la responsabilità all’impresa di distribuzione in quanto responsabile del bilanciamento nelle proprie reti (articolo 16 del decreto legislativo 164/00 e articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 93/11);

- tuttavia, in un contesto, caratterizzato dal concreto rischio di una diffusa inoperatività del SdD Distribuzione, l’Autorità, con deliberazione 241/2013/R/gas, ha parzialmente modificato la regolazione di tale servizio prevedendo, tra l’altro, che le richiamate attività funzionali alla regolazione economica delle partite di gas imputate ai prelievi diretti fossero gestite da uno o più venditori (gli FD<sub>D</sub>), selezionati a seguito di procedure ad evidenza pubblica effettuate secondo i criteri definiti da specifiche disposizioni definite dalla stessa Autorità; la medesima deliberazione 241/2013/R/gas ha altresì previsto che le restanti prestazioni essenziali del SdD Distribuzione continuassero a essere erogate dall’impresa di distribuzione.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- rispetto al contesto normativo sopra descritto, l’Autorità definisce i criteri e le modalità per l’individuazione dei FUI e degli FD<sub>D</sub> e disciplina i suddetti servizi di ultima istanza;
- gli attuali FUI e FD<sub>D</sub>, individuati tramite procedure ad evidenza pubblica per il biennio 2016-2018, termineranno il loro mandato al 30 settembre 2018.

**RITENUTO CHE:**

- sia necessario avviare un procedimento per la successiva adozione di provvedimenti atti a definire la disciplina per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei FUI e degli FD<sub>D</sub> a partire dall’1 ottobre 2018, nonché le possibili modifiche alla regolazione in materia di servizi di ultima istanza, al fine di incrementare l’efficienza dei servizi medesimi, minimizzando al contempo eventuali oneri per il sistema e a favorire la partecipazione alle predette procedure;
- sia, altresì, opportuno, nel valutare l’esigenza di una modifica della disciplina dei servizi di ultima istanza sopra richiamati, tenere conto dell’evoluzione del mercato *retail* operato con la legge 124/2017, anche con riferimento alla futura cessazione dei servizi di tutela attualmente previsti

**DELIBERA**

1. di avviare un procedimento per l’adozione di provvedimenti atti a definire la disciplina per l’espletamento delle procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei FUI e degli FD<sub>D</sub> a partire dall’1 ottobre 2018, nonché le possibili modifiche alla regolazione applicabile in materia di servizi di ultima istanza, finalizzate ad incrementare l’efficienza dei servizi medesimi, minimizzando al contempo eventuali oneri per il sistema e a favorire la partecipazione alle predette procedure;

2. di attribuire la responsabilità del procedimento al Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

14 giugno 2018

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*